

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. CXX**

**n. 2**

## **RELAZIONE**

### **SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**(Anno 1993)**

*(articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

**Presentata dalla Commissione  
per l'accesso ai documenti amministrativi**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1994**  
—————



**INDICE**

Linee generali .....	<i>Pag.</i>	5
Attività .....	»	11
Conclusioni .....	»	23
Allegati .....	»	25



## 1. LINEE GENERALI

Costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1991 (ed integrata con successivo decreto 27 giugno 1991) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, durante l'anno 1993, e' stata presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Fabio FABBRÌ, per il periodo 1° gennaio-27 aprile ed, a far data dal 28 aprile, dal Sen. Antonio MACCANICO.

La Commissione ha operato nella seguente composizione:

- Sen. Avv. Maria Giovanni VENTURI;
- Sen. Terzo PIERANI;
- On.le Avv. Eugenio TARABINI;
- On.le Prof. Giuliano CELLINI;
- Prof. Antonio CARULLO, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Bologna, con funzioni di Vice-Presidente;
- Dott. Silvino COVELLI, Presidente di Sezione della Corte dei Conti;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA, Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato;
- Dott. Alessandro PAJNO, Consigliere di Stato;
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma;
- Prof. Massimo C. BIANCA, Ordinario di Diritto Civile presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma;
- Prof. Aldo LOIODICE, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Universita' di Bari;
- Prof. Ing. Gianni BILLIA, Segretario Generale del Ministero delle Finanze;
- Dott. Cesare Vetrrella, Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Dott. Mario SERIO, Dirigente Generale dell'Archivio Centrale dello Stato;
- Cons. Vincenzo MARINELLI, Magistrato di Corte di Appello;
- Dott. Elio FELICIANI, Dirigente dell'A.N.A.S..

Si precisa, in proposito, che a seguito delle dimissioni del Cons. Marinelli, in data 11 novembre 1993, e del Dott. Feliciani, in data 23 dicembre 1993, e' stata

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avviata la procedura di sostituzione dei predetti.

I quattro membri parlamentari sopra elencati sono stati nominati con D.P.R. in data 9 febbraio 1993 (allegato n. 1), a seguito della decadenza dei precedenti membri a causa dello scioglimento anticipato delle Camere (art. 27, 3° comma della l. n. 241/90).

Hanno prestato il proprio ausilio in termini di coordinamento tecnico e consulenza il Dott. Paolo Colombo, Consigliere della Corte dei Conti, il Dott. Pasquale Landi, Consigliere del Consiglio di Stato ed il Dott. Giancarlo Capaldo, Magistrato di Cassazione, i quali si sono succeduti nell'incarico di Capo Ufficio Coordinamento Amministrativo del Segretariato Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre hanno partecipato ai lavori, in qualità di consulenti della Presidenza del Consiglio in materia di accesso, il Consigliere di Stato, Cons. Celestino Biagini, per tutto l'anno 1993 e, per il periodo 1° giugno - 31 dicembre, l'Avv. dello Stato Oscar Fiumara, l'Avv. dello Stato Vittorio Russo, l'Avv. dello Stato Sergio Sabelli ed il Consigliere della Corte dei Conti Gaetano D'Auria.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'attivita' di Segreteria Tecnica, coordinata fino al 2 maggio 1993 dal Dott. Arrigo Giovannitti, e' stata svolta dalla Dott.ssa Carla Faina e dalla Dott.ssa Silvana Ardovino.

Dalla data del 3 maggio la funzione di coordinamento e' stata assunta dalla Dott.ssa Carla Faina (allegato n. 2).

\*\*\*\*\*

La Commissione, ha posto in essere una serie di iniziative immediatamente realizzabili e si e' riservata di elaborarne ed attuarne altre piu' a lungo termine (v. verbali delle sedute, allegato n. 3), per potenziare la funzionalita' della Commissione stessa.

E' stato, pertanto, approvato un nuovo regolamento interno (allegato 4), che rende piu' pronto ed efficiente l'operato della Commissione.

Inoltre, all'interno della Commissione, e' stato istituito un Comitato ristretto, costituito da alcuni membri



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Commissione, con il triplice compito di istruire i preavvisi concernenti gli schemi di regolamento su cui la Commissione deve formalizzare il prescritto parere, di istruire le risposte ai quesiti ed alle istanze di pubbliche amministrazioni, pervenute alla Commissione stessa, ed, infine, di elaborare proposte e suggerimenti di azioni da sottoporre al plenum.

Con D.P.C.M. in data 1° giugno 1993 sono stati nominati n. 5 (cinque) consulenti esperti in materia di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (allegato 5).

Infine, e' stato elaborato un intervento normativo volto a prorogare la scadenza del termine di presentazione degli schemi di regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso, di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 352/92 (con decreto-legge del 15 luglio 1993, n. 227, successivamente convertito in legge 12 novembre 1993, n. 448).

Tale provvedimento e' stato reso necessario sia per dare modo a quelle amministrazioni che, all'approssimarsi del termine di cui sopra, risultavano

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

ancora inadempienti, di adeguarsi ai precetti normativi in materia di accesso, sia perche' la Commissione potesse mettere a punto alcune iniziative per sollecitare la regolamentazione del diritto di accesso da parte delle amministrazioni stesse.

\*\*\*\*\*

## 2. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

L'attività della Commissione si è incentrata, per l'anno 1993, nel rilascio dei pareri sugli schemi di regolamento predisposti dalle amministrazioni dello Stato.

Al riguardo, l'art.10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, assegna alla Commissione per l'accesso, "nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa", oltre ad una funzione consultiva generale e facoltativa ("ove ne sia richiesta sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso"), un'altra avente a specifico oggetto i pareri, obbligatori, "sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano" ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Quest'ultima norma individua gli interessi generali per la cui salvaguardia le singole amministrazioni individuano le categorie di documenti sottraibili all'accesso e prescrive alle amministrazioni gli strumenti normativi necessari per la sua corretta attuazione, rivolgendosi chiaramente (ed esplicitamente - al 6° comma -

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai soggetti indicati nell'art. 23, il quale dispone che "il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi".

Tale testo ha dato luogo a dubbi in sede di applicazione e, nell'intento di estendere la norma agli enti pubblici diversi dallo Stato, si e' preferito leggere "comprese" anziche' "compresi", giungendosi cosi' a catalogare, quali destinatari della legge, tre distinti tipi di enti, ossia: 1) le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome; 2) gli enti pubblici appunto diversi dallo Stato, (e quindi anche i minori enti territoriali); 3) i concessionari di pubblici servizi (e dunque anche di carattere locale).

Ma una tale lettura correttiva potrebbe tecnicamente aver senso ove non fosse praticabile un'interpretazione logico-letterale aderente al dato testuale, che invece sembra pienamente possibile, nel senso che il legislatore ben puo' aver ritenuto compresi fra le amministrazioni dello Stato, in una accezione lata del tutto consona allo spirito della legge, sia le aziende autonome,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia (alcuni peculiari) enti pubblici e sia i concessionari di pubblici servizi (statali), come appunto indicato dal maschile plurale del participio passato in questione.

Tralasciando le aziende autonome dello Stato (sulle quali non v'è questione), il problema parrebbe essenzialmente ridursi, appunto, nell'individuazione di enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, che possano rientrare in una nozione ampia di amministrazione dello Stato e, nello stesso tempo, esaurirla.

La soluzione parrebbe offerta dalla migliore dottrina amministrativa, che ha da tempo elaborato le fondamentali categorie, da una parte degli enti, appunto, "statali" o "governativi", ossia quelli che, per il fatto di curare attività istituzionalmente di pertinenza statale, sogliono essere altresì definiti enti strumentali dello Stato (i c.d. organi-enti, come il Fondo Edifici di Culto e l'A.I.M.A., l'ente "organo" Istat; e poi la Banca d'Italia, l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, gli enti di gestione di partecipazioni statali IRI, ENI, EFIM ed EAGAC, ed, infine, gli istituti statali di istruzione e di cooperazione a questa, dotati di personalità giuridica, quali Istituti Tecnici, Artistici e

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Convitti Nazionali) e dall'altra quelli c.d. ausiliari (dello Stato o delle Regioni), fra i quali la legge in esame prende naturalmente in considerazione quelli che perseguono interessi (indirettamente) statali (come gli enti di previdenza INPS, INADEL, ENPDAI; quelli con fini d'istruzione e di cultura, quali le Università' e gli Istituti d'istruzione superiore di grado universitario; gli enti a finalità sportive, quali il CONI e le Federazioni Nazionali che vi aderiscono; gli Istituti di credito di diritto pubblico; vari Enti fieristici di carattere internazionale; gli Enti portuali; l'Istituto Poligrafico dello Stato, l'ACI, il RAI, l'UNA).

Non dovrebbero sorgere grossi problemi anche per l'individuazione dei concessionari di pubblici servizi, la cui funzione sia sempre riconducibile ad aree di intervento statale, ed organizzata su scala nazionale (quali, ad esempio, SIP, SIET, RAI, ecc.).

Tale linea interpretativa potrebbe, inoltre, contribuire ad un migliore coordinamento delle norme in questione con l'art. 7 della l. 8 giugno 1990, n. 142, nel senso che a quest'ultima verrebbero assegnati, in ambito locale, taluni dei compiti assolti dalla l. 241/90 in quello

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statale.

In particolare a norma degli artt. 22 e ss. della l. 241/90, il diritto d'accesso ai documenti delle amministrazioni statali spetta a chiunque vi abbia interesse; mentre a norma dell'art. 7 della l. 142/90, l'accesso agli atti dell'amministrazione comunale e provinciale appare indipendente dal comune di residenza, con esclusione di stranieri ed apolidi, e indipendentemente dal requisito dell'interesse. Il che e' perfettamente logico in quanto gli atti in questione sono pubblici, e quindi gia' resi conoscibili a chiunque.

D'altronde, l'inaccessibilita' per divieto del sindaco o del presidente della provincia, dei soli atti la cui diffusione "possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese" (in quanto consentita nei regolamenti quivi previsti al comma 3), parrebbe difficilmente conciliabile col regime obbligatorio di vigilanza statale, preordinato, invece, alla ben piu' delicata potesta' regolamentare dell'art. 24, 4° comma della l. 241/90, volta a salvaguardare le esigenze di sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali, di politica monetaria e valutaria, di ordine pubblico,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevenzione e repressione della criminalita', tutte chiaramente estranee alle attribuzioni degli enti territoriali substatati.

Una volta definite, e senza sovrapposizioni, le diverse aree di due fondamentali tipi di accesso, ossia quello apprestato dagli artt. 22 e ss. della l. 241/90 per i documenti dell'attivita' statale e quello previsto dall'art. 7 della l. 142/90 per gli atti dei comuni e delle provincie i diversi sistemi si saldano nel comune principio di piena conoscibilita' dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 10 del D.P.R. 352/92.

E proprio "al fine di coordinare l'attivita' organizzativa delle amministrazioni in materia d'accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi", oltre al parere obbligatorio che si e' visto (sui regolamenti dei casi di esclusione dell'accesso ai sensi della l. 241/90, concernenti il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss.) lo stesso art. 10 del regolamento d'attuazione attribuisce, altresì, alla Commissione per l'accesso una funzione consultiva generale "sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso" e, intendasi, quale che sia l'amministrazione di



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provenienza.

Poiche', peraltro, molte amministrazioni risultavano inadempienti all'approssimarsi del termine (13 febbraio 1994) per la trasmissione del regolamento alla Commissione si e' provveduto a sollecitare le stesse, inviando, in data 11 novembre 1993 una circolare (allegato n. 6) con la quale, oltre a sottolineare la scadenza ormai prossima del termine, e' stato suggerito alle amministrazioni di inviare, ove possibile, i propri schemi regolamentari, su supporto magnetico, ai fini della costituzione di un archivio informatizzato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si dira' in seguito.

Nella stessa data, per opportuna conoscenza e nel quadro di una fattiva collaborazione, e' stata diramata a tutte le amministrazioni, anche locali, una circolare (precedentemente inviata ai soli Ministeri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Coordinamento Amministrativo) al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso (allegato n.7).

Per quanto attiene alle amministrazioni centrali

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

sono stati licenziati i relativi pareri su tutti i regolamenti pervenuti alla Commissione e cioè:

- Ministero del Lavoro
- Ministero dell'Interno
- Ministero di Grazia e Giustizia
- Ministero della Difesa
- Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
- Ministero della Marina Mercantile
  
- Avvocatura dello Stato
- Banca d'Italia
- Monopoli di Stato
- Iritel
- Sip
- Università Tor Vergata di Roma.

I criteri di massima in base ai quali si è proceduto si possono sostanzialmente così riassumere:

- 1) cassare le norme ripetitive o comunque riproduttive di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposizioni già contenute nella legge 241/90 e nel relativo regolamento n. 352/92;

- 2) modalità e titolarità dell'accesso non sono materia regolamentare (art. 22, comma 3, l. n. 241/90); tuttavia, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della l. n. 241/90, le amministrazioni devono adottare le "misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al 1° comma dello stesso articolo (che riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi), dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso. Per adozione s'intende soprattutto introduzione di strumenti operativi, congegni ed accorgimenti organizzatori tali da permettere concretamente l'esercizio del diritto di accesso;
- 3) l'accesso informale, previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 352/92 non deve essere confuso, nella regolamentazione, con l'accesso formale di cui al successivo art. 4;
- 4) il procedimento per l'accesso, in linea generale, non deve essere appesantito con la previsione di una iperprocedimentalizzazione, ovvero con una modulistica eccessivamente complessa;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5) l'elencazione degli atti sottratti all'accesso deve essere oggetto di una classificazione, con riferimento alle categorie di cui all'art. 24 della l. n. 241/90, che, a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 352/92, devono riguardare tipologie (distinte) di atti individuati con criteri di omogeneità. Pertanto, non è sufficiente un'indicazione generica e/o sommaria delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso;
- 6) la sottrazione all'accesso, sempre ai sensi della norma da ultimo citata, deve essere correlata ad un pregiudizio concreto: negli schemi di regolamenti, devono risultare indicati gli specifici interessi dell'amministrazione;
- 7) in particolare per gli enti concessionari di pubblici servizi l'accesso deve ritenersi limitato alla documentazione relativa all'attività connessa alla concessione, e perciò, amministrativa, con esclusione di quella di natura privata, relativa a rapporti che alla concessione rimangono estranei; sebbene, infatti, che conoscenza della struttura e dell'attività privatistica del concessionario possa avere rilevanza ai fini della verifica e della trasparenza dell'attività attinente il servizio pubblico in concessione, la seconda tipologia di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

documentazione non dovrebbe ritenersi essere presa in considerazione dalla normativa sull'accesso, che riguarda esclusivamente la documentazione amministrativa.

Per quanto attiene agli schemi di regolamento delle amministrazioni locali, gli stessi sono stati raccolti e suddivisi a seconda della Regione e della Provincia di appartenenza.

Per il momento e' stato costituito un archivio cartaceo, in vista di una prossima informatizzazione, non ancora realizzata.

Attraverso l'archivio dei regolamenti e la successiva elaborazione dei dati in essi contenuti, la Commissione potra' acquisire una panoramica sullo stato di attuazione, all'interno dell'ordinamento, del principio di trasparenza.

\*\*\*\*\*

Altra attivita' che ha impegnato la Commissione e' la risposta ai quesiti, che giungono numerosissimi, da

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

privati cittadini e da pubbliche amministrazioni.

Su questo tema si e' sviluppato un ampio dibattito per definire il ruolo da attribuire alla Commissione nell'ordinamento generale, le cui conclusioni sono state che la Commissione deve strutturarsi come organo di garanzia della realizzazione del principio di trasparenza e non come organo di consulenza.

In tale ottica i quesiti divengono anche e soprattutto occasione per una attivita' di indirizzo, volta, in particolare, a favorire nelle pubbliche amministrazioni il sorgere ed il rafforzarsi di una nuova cultura, privilegiando la capacita' di interlocuzione con i cittadini.

Sono state, inoltre, messe a punto alcune risoste-tipo da utilizzare per i quesiti piu' ricorrenti e di semplice trattazione, mentre per i quesiti piu' complessi vi e' una doppia fase: dapprima un'istruttoria (predisposta da uno dei membri con l'apporto degli esperti) e quindi, la discussione e l'approvazione in sede di plenum.

\*\*\*\*\*

### 3. CONCLUSIONI

Come già accennato nella prima parte della presente relazione il ruolo ed i poteri della Commissione per l'accesso non sono delimitati con sufficiente chiarezza dalla legge, la quale, oltretutto, non prevede adeguati strumenti di operatività.

Tali incertezze e lacune sono dovute, in larga parte, ad un quadro normativo che risale, nel suo impianto originario di elaborazione, ad oltre un decennio addietro ed è il risultato della combinazione di due disegni di legge non perfettamente coordinati tra loro.

Come sottolineato più volte da alcuni membri, una delle funzioni primarie della Commissione, cioè la vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione (art. 27, quinto comma della legge n. 241/90), non può essere efficacemente esercitata soprattutto a causa della mancanza di adeguati poteri istruttori e sanzionatori o di impulso e sostituzione nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di qui la necessita' di una riforma legislativa che, tenendo conto delle innovazioni intervenute a livello di normazione primaria, dopo l'elaborazione dell'originario testo normativo, elimini le incertezze della legge sia riconoscendo espressamente alla Commissione i poteri necessari per esercitare i compiti che le sono affidati, sia attribuendole un ruolo piu' incisivo modellato sulla figura dell'Authority analogamente a quanto previsto per garantire l'attuazione di altre leggi di pari rilevanza (Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, Commissione per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione).

\*\*\*\*\*



## A L L E G A T I

- 1) D.P.R. in data 9 febbraio 1993 di integrazione della Commissione con i membri parlamentari, in sostituzione di quelli decaduti per scioglimento anticipato delle Camere;
- 2) D.P.C.M. in data 3 maggio 1993 di modifica della composizione della Segreteria Tecnica;
- 3) verbali delle sedute della Commissione nell'anno 1993;
- 4) regolamento interno della Commissione, approvato nella seduta del 26 ottobre 1993;
- 5) n. 5 D.P.R. in data 1° giugno 1993 per la nomina dei consulenti esoperti in materia di accesso;
- 6) Circolare in data 11 novembre 1993 di sollecito alle amministrazioni che non hanno provveduto alla regolamentazione delle materie da escludere dall'accesso;
- 7) Circolare in data 11 novembre 1993 in materia di costi di fotocoproduzione di atti e documenti richiesti ai sensi della l. 241/90.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



# Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23.8.1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1991 e successive modificazioni con il quale è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241, i membri parlamentari sono decaduti in concomitanza con la fine della precedente legislatura;

VISTE le designazioni dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 1993;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nominata come in premessa è integrata con i seguenti membri parlamentari:

- Maria Giovanni VENTURI	Senatore della Repubblica
- Terzo PIERANI	Senatore della Repubblica
- Eugenio TARABINI	Deputato al Parlamento
- Giuliano CELLINI	Deputato al parlamento

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, ROMA Addì - 9 FEB. 1993

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Cent.  
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 116  
Roma 13 FEB. 1993

REG. ALLA CORTE DEI CONTI  
ADDI 24 FEB. 1993

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;


VISTO il D.P.C.M. in data 31 maggio 1991 e quello in data 27 giugno 1991 di nomina dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1991, che ha istituito la Segreteria Tecnica nell'ambito dell' Ufficio per il Coordinamento Amministrativo a supporto della predetta Commissione;

RITENUTA la necessità di sostituire i funzionari passati ad altri incarichi e di aggiornare ed integrare la suddetta Segreteria Tecnica anche in dipendenza degli aumentati e sempre più delicati ambiti di attività.

## D E C R E T A:

La Segreteria Tecnica della Commissione per l'accesso alla documentazione amministrativa, di cui in premessa, è coordinata dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Carla Faina che si avvale della collaborazione della Dr.ssa Silvana Ardovino, Funzionario del Ministero della Difesa in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Roma 11 9 MAG. 1993

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 19 lettera bb) della medesima legge;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell'opera di un consulente in campo giuridico ed amministrativo particolarmente esperto su problemi inerenti le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che tale incarico debba essere affidato a persona che abbia una specifica competenza in materia;

CONSIDERATO che il Dott. Sergio SABELLI - Avvocato dello Stato - è particolarmente idoneo a svolgere la consulenza di cui sopra;

D E C R E T A:

Art. 1

Al Dott. Sergio SABELLI - Avvocato dello Stato - è conferito, per l'anno 1993, l'incarico di consulente per le questioni inerenti le premesse.

Art.2

Per l'attività di consulenza di cui al presente decreto, al Dott. Sergio SABELLI è attribuito un compenso annuo pari a lire 24.000.000 (ventiquattromilioni) da corrispondere a rate trimestrali posticipate.

La spesa farà carico al cap. 1150 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO DEL TESORO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 19 lettera bb) della medesima legge;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell'opera di un consulente in campo giuridico ed amministrativo particolarmente esperto su problemi inerenti le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che tale incarico debba essere affidato a persona che abbia una specifica competenza in materia;

CONSIDERATO che il Dott. Celestino BIAGINI - Consigliere di Stato - è particolarmente idoneo a svolgere la consulenza di cui sopra;

D E C R E T A:

Art. 1

Al Dott. Celestino BIAGINI - Consigliere di Stato - è conferito, per l'anno 1993, l'incarico di consulente per le questioni inerenti le premesse.

Art. 2

Per l'attività di consulenza di cui al presente decreto, al Dott. Celestino BIAGINI è attribuito un compenso annuo pari a lire 24.000.000 (ventiquattromilioni) da corrispondere a rate trimestrali posticipate.


La spesa farà carico al cap. 1150 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 11 GIUGNO 1993

IL MINISTRO DEL TESORO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 19 lettera bb) della medesima legge;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell'opera di un consulente in campo giuridico ed amministrativo particolarmente esperto su problemi inerenti le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che tale incarico debba essere affidato a persona che abbia una specifica competenza in materia;

CONSIDERATO che il Dott. Vittorio RUSSO - Avvocato dello Stato - è particolarmente idoneo a svolgere la consulenza di cui sopra;

## D E C R E T A:

## Art. 1

Al Dott. Vittorio RUSSO - Avvocato dello Stato - è conferito, per l'anno 1993, l'incarico di consulente per le questioni inerenti le premesse.

## Art.2


Per l'attività di consulenza di cui al presente decreto, al Dott. Vittorio RUSSO è attribuito un compenso annuo pari a lire 24.000.000 (ventiquattromilioni) da corrispondere a rate trimestrali posticipate.

La spesa farà carico al cap. 1150 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO DEL TESORO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 19 lettera bb) della medesima legge;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell'opera di un consulente in campo giuridico ed amministrativo particolarmente esperto su problemi inerenti le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che tale incarico debba essere affidato a persona che abbia una specifica competenza in materia;

CONSIDERATO che il Dott. Oscar FIUMARA - Avvocato dello Stato - è particolarmente idoneo a svolgere la consulenza di cui sopra;

## D E C R E T A:

## Art. 1

Al Dott. Oscar FIUMARA - Avvocato dello Stato - è conferito, per l'anno 1993, l'incarico di consulente per le questioni inerenti le premesse.

## Art. 2

Per l'attività di consulenza di cui al presente decreto, al Dott. Oscar FIUMARA è attribuito un compenso annuo pari a lire 24.000.000 (ventiquattromilioni) da corrispondere a rate trimestrali posticipate.

La spesa farà carico al cap. 1150 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.


Roma,

11 GIUGNO 1993

IL MINISTRO DEL TESORO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 19 lettera bb) della medesima legge;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell'opera di un consulente in campo giuridico ed amministrativo particolarmente esperto su problemi inerenti le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che tale incarico debba essere affidato a persona che abbia una specifica competenza in materia;

CONSIDERATO che il Dott. Gaetano D'AURIA - Consigliere della Corte dei Conti - è particolarmente idoneo a svolgere la consulenza di cui sopra;

## D E C R E T A:

## Art. 1

Al Dott. Gaetano D'AURIA - Consigliere della Corte dei Conti - è conferito, per l'anno 1993, l'incarico di consulente per le questioni inerenti le premesse.

## Art. 2

Per l'attività di consulenza di cui al presente decreto, al Dott. Gaetano D'AURIA è attribuito un compenso annuo pari a lire 24.000.000 (ventiquattromilioni) da corrispondere a rate trimestrali posticipate.

La spesa farà carico al cap. 1150 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 17 GIU. 1993

IL MINISTRO DEL TESORO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge 7/8/1990, n. 241 - art.27)

## Verbale n.7

L'anno 1993, il giorno 9 febbraio, in Roma, a Palazzo Chigi, alle ore 15.00 si e' riunita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Alla riunione, presieduta dall'On.le Sottosegretario di Stato Sen. Fabbri, hanno partecipato il Sen. Avv. Venturi, il Sen. Pierani, l'On. Tarabini, l'On. Cellini, il Prof. Carullo, il Prof. Capotosti, l'Avv. Caramazza, il Prof. Loiodice, il Dr. Vetrella, il Prof. Serio ed il Dott. Feliciani.

Hanno inoltre partecipato alla riunione il Cons. Colombo ed il Cons. Biagini.

Per l'attivita' di Segreteria Tecnica hanno partecipato alla riunione il Dott. Giovannitti, la Dott.ssa Faina, e la Dott.ssa Ardevino.

Il Sen. Fabbri, dopo aver dichiarato aperta la seduta, ha dato il benvenuto e ringraziato per il loro intervento il Sen. Avv. Venturi, il Sen. Pierani, l'On. Tarabini e l'On. Cellini.

Ha, quindi, sottolineato la centralita' della legge nell'ottica del rinnovamento del sistema della Pubblica Amministrazione ed ha rilevato che in tale prospettiva la "trasparenza" dell'amministrazione costituisca ad un tempo la modalita' propria dell'esercizio della funzione amministrativa ed un obiettivo specifico cui lo svolgimento della funzione stessa deve tendere.

La Commissione ha proceduto all'approvazione del verbale della precedente seduta.

Il Sen. Fabbri ha invitato il Prof. Loiodice, in qualita' di relatore, ad illustrare la relazione al Parlamento

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sull'attività della Commissione per l'accesso dalla sua istituzione al 31 dicembre 1992; infine ha sottolineato che, essendo stata ricostituita la pienezza della Commissione, potranno ora essere definiti i campi d'azione della stessa.

Il Prof. Loiodice, dopo aver premesso che, in realtà, la relazione è frutto di una collaborazione con i membri della Commissione, ed in particolare con il Cons. Biagini, ha evidenziato che la legge, allo scopo di realizzare una effettiva trasparenza, ha dettato le nuove regole dell'azione amministrativa, ispirate al principio della partecipazione e ha riconosciuto l'accesso dei cittadini ai documenti delle strutture pubbliche, nel quadro di una logica di miglioramento della qualità dei servizi, che si pone in una linea di cambiamento sia dei modelli di comportamento degli operatori pubblici, sia degli stessi assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni.

A fronte di ciò, la legge detta alcuni compiti della Commissione per l'accesso che sono di difficile attuazione, o meglio di difficile precisa identificazione senza un adeguato indirizzo politico e, pertanto, riveste particolare importanza l'aspetto propositivo in quei campi in cui la Commissione potrebbe svolgere la propria azione. Tale aspetto propositivo potrebbe essere rivisto e ampliato alla luce delle indicazioni che emergeranno dalla presente riunione.

La Commissione, dal momento del suo insediamento, ha svolto i propri compiti in particolare elaborando un questionario sullo stato di attuazione della legge, inviato a tutte le Amministrazioni, una bozza di regolamento ex articolo 24 ed esaminando i quesiti che sono pervenuti, dando, talvolta, risposta agli stessi.

Il Cons. Biagini ha voluto porre in luce la filosofia fondamentale di questa legge che può definirsi una rivoluzione dell'azione amministrativa e quindi una vera riforma istituzionale con la quale la tradizionale riservatezza dell'amministrazione è stata smantellata.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza sarebbe opportuno prendere delle iniziative mirate a controllare la trasparenza dell'azione amministrativa e verificare se questa fosse sufficientemente conoscibile ad esempio in materia di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appalti di opere pubbliche o in materia di inquinamento ambientale.

Il Prof. Capotosti ha precisato che dalla relazione possono evincersi le attività che la Commissione ha potuto svolgere in base alla normativa vigente.

Tra i compiti della Commissione vi sono anche le proposte normative al Parlamento e, pertanto, nella relazione può essere prevista un'integrazione alla legge. Ha osservato, inoltre, che tra le funzioni della Commissione la vigilanza, così come è stata prevista dalla legge, non ha sufficiente ampiezza soprattutto per quanto riguarda la mancanza del relativo potere istruttorio. Pertanto una prima proposta di modifica legislativa potrebbe riguardare il conferimento alla Commissione di un reale potere istruttorio attivabile ex ufficio così da consentire che le risposte che vengono date abbiano una maggiore autorevolezza.

Ha sottolineato poi l'indispensabilità di garantire l'indipendenza e l'autonomia della Commissione; infine andrebbero rivisti i criteri di nomina dei componenti nonché perfezionare il quadro delle funzioni e delle strutture della Commissione stessa.

L'On.le Tarabini sul tema delle modifiche legislative, ha invitato la Commissione a soprassedere per il momento poiché si è alla vigilia di eventi che possono essere rivolutivi della situazione attuale come, ad esempio, se si addivenisse ad un sistema fondato sull'alternanza o sul bipartitismo, quindi con una logica del controllo completamente diversa dall'attuale.

Il Prof. Carullo si è soffermato sul problema delle risposte ai quesiti pervenuti alla Commissione da parte dei cittadini e della Pubblica Amministrazione. In particolare si è domandato se la Commissione abbia la capacità di rispondere ai quesiti predetti e, in caso affermativo, in quale modo possa essere svolta tale attività. Inoltre ha posto la problematica se la Commissione abbia un potere di indagine che vada oltre le questioni sollevate dai quesiti.

Il Sen. Pierani ha ritenuto opportuno, in questa prima seduta della Commissione ricostituita, limitarsi a ratificare gli

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

atti redatti nelle precedenti riunioni ed ha richiesto la programmazione di ulteriori sedute, anche a carattere straordinario rispetto al calendario già stabilito, per realizzare un confronto e per passare ad un piano di lavoro concreto perché la Commissione ha un forte potere politico discrezionale la cui ampiezza dipende dalla volontà della Commissione stessa. Andrebbero inoltre, studiati procedimenti finalizzati alla pubblicizzazione dei diritti dei cittadini. Sarebbe opportuno poter disporre dei mezzi di informazione per attuare un programma pedagogico, educativo, formativo e culturale rivolto ai cittadini stessi.

Il Sen. Fabbri ha concordato con quanto affermato dal Sen. Pierani e per far sì che i nuovi componenti parlamentari possano esaminare i documenti posti al vaglio della Commissione, ha proposto di indire una nuova riunione di approfondimento sul ruolo e sul funzionamento della stessa. La funzione principale di questa Commissione dovrebbe essere quella di coinvolgere i cittadini rendendoli più consapevoli dei loro diritti. Infine si stabilisce la data della prossima riunione fissandola per mercoledì 24 febbraio alle ore 15.

Il Dr. Vetrella ha sottolineato che la Commissione non è né amministrazione attiva né commissione inquirente, bensì è una commissione di alta autorità. In questa ottica è importante stabilire se una delle funzioni sia quella di rispondere ai quesiti oppure se gli stessi vadano utilizzati al fine di dare orientamenti ed esprimere pareri per definire un'azione, appunto, di alta autorità. Il Dr. Vetrella ha concordato, inoltre, con il Prof. Capotosti sulla necessità di proporre modifiche legislative. Ha fatto, infine, presente che nel decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (pubblico impiego) è prevista l'istituzione presso ogni singola amministrazione di uffici di pubbliche relazioni proprio per l'attuazione della legge 241, soprattutto per quanto concerne l'accesso agli atti amministrativi. Questi uffici che verranno istituiti dovrebbero essere il corrispondente privilegiato della Commissione.

L'Avv. Caramazza ha ritenuto che la sede del plenum non sia ottimale per l'elaborazione di proposte normative ed ha suggerito che venga conferito il relativo incarico ad un gruppo ristretto per la redazione di eventuali proposte legislative da sottoporre alla prossima plenaria.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il punto 4 all'ordine del giorno (ricorso del CODACONS avverso il regolamento 352/92), ha comunicato alla Commissione una bozza di memoria difensiva predisposta dall'Avvocatura dello Stato esprimendo l'avviso che sarebbe opportuna una presa di posizione della Commissione in ordine alla consistenza che deve assumere la "situazione giuridicamente rilevante" di cui all'art. 22 della legge 241/90, in particolare se tale situazione debba assurgere al rango di interesse legittimo o se sia tutelabile anche una situazione piu' fievole.

Il Sen. Venturi ha concordato con i precedenti interventi ed ha ritenuto opportuno rafforzare il potere di tale Commissione per poter dar corso ad un graduale processo evolutivo di modifica dello stato dell'apparato amministrativo italiano.

Il Sen. Fabbri ha ribadito l'opportunita' di rinviare il confronto alla prossima seduta nella certezza dell'utilita' dei lavori preparatori ed inoltre ha accolto la proposta di nominare nell'odierna seduta un comitato ristretto che studi e proponga le linee d'azione della Commissione e le eventuali modifiche legislative. I membri designati sono i seguenti: Avv. Caramazza, Prof. Carullo, Prof. Capotosti, Prof. Loiodice e Cons. Biagini. Infine il Sen. Fabbri ha stabilito che vengano messi all'ordine del giorno della prossima seduta i seguenti argomenti:

- 1) confronto sulla relazione propositiva che sara' predisposta dai membri designati;
- 2) circolare sui diritti di copia.

La seduta e' tolta alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge 7/8/1990, n. 241 - art.27)

## Verbale n. 8

L'anno 1993, il giorno 24 febbraio, in Roma, a Palazzo Chigi, alle ore 15.00 si e' riunita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Alla riunione, presieduta dall'On.le Sottosegretario di Stato Sen. Fabbri, hanno partecipato il Sen. Pierani, l'On. Tarabini, l'On. Cellini, il Prof. Carullo, il Pres. Covelli, il Prof. Capotosti, il Cons. Pajno, l'Avv. Caramazza, il Prof. Billia, il Prof. Loiodice, il Prof. Serio ed il Dott. Feliciani.

Hanno inoltre partecipato alla riunione il Cons. Colombo ed il Cons. Biagini.

Per l'attivita' di Segreteria Tecnica hanno partecipato alla riunione il Dott. Giovannitti, la Dott.ssa Faina, e la Dott.ssa Ardovino.

-----

Il Sen. Fabbri, dopo aver dichiarato aperta la seduta, ha posto all'approvazione il verbale della seduta del 9 febbraio che la Commissione ha approvato.

Il Prof. Carullo ha illustrato la relazione contenente le proposte normative ed organizzative elaborate da alcuni membri (all.1).

Il Sen. Fabbri ha invitato i membri parlamentari ad esprimere la propria opinione in merito.

L'On.le Cellini ha suggerito di risolvere in tempi brevi le questioni sulle funzioni, sulle competenze della Commissione e sui modi attraverso i quali la stessa dovra' operare per poter poi lavorare concretamente.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ha quindi condiviso le proposte organizzative e normative, le attività di indirizzo e i campi di definizione della Commissione, contenute nella relazione annuale ed elaborate sulla base delle indicazioni espresse nella precedente riunione. Per quanto concerne l'attività di vigilanza, ha concordato, in particolare, sull'introduzione del commissario ad acta.

L'On. Tarabini, pur concordando sulla necessità di operare con maggior concretezza, ha espresso una riserva sulle proposte normative e, pertanto, si è astenuto dal valutarle.

Il Sen. Pierani ha condiviso i contenuti della bozza di relazione predisposta dal comitato ristretto ed ha suggerito di approvare la Relazione al Parlamento, comprensiva anche delle citate proposte normative e organizzative con la raccomandazione che tali ipotesi di lavoro dovrebbero poter essere suscettibili di aggiornamenti successivi.

La Commissione ha, quindi, approvato la Relazione al Parlamento.

Il Sen. Fabbri, alle ore 16,10, ha dovuto allontanarsi per impegni di governo ed ha incaricato il Vice Presidente Prof. Carullo di presiedere la riunione.

Il Prof. Carullo ha proposto di esaminare l'altro punto all'ordine del giorno circa le modalità operative della Commissione.

Il Cons. Colombo ha espresso l'opportunità che i membri aggiornino i membri parlamentari di recente nomina sulle attività svolte a tutt'oggi dalla Commissione.

Il Prof. Billia ha illustrato i contenuti del questionario, fornendo un sintetico aggiornamento dei dati acquisiti nonché le possibilità delle successive elaborazioni degli stessi. Ha, inoltre, analizzato lo stato di attuazione della legge 241, in particolare la centralità della legge in termini di utenza e di operatività gestionale, concludendo che occorre rilanciare la funzione dell'utenza da parte del cittadino e, in genere, la credibilità del sistema.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Avv. Loiodice ha precisato che l'approvazione della Relazione al Parlamento per gli anni 1991-1992, e' avvenuta con un invito all'approfondimento ed alla valorizzazione della Commissione, con un'astensione di giudizio sulle proposte normative mirata ad un ulteriore approfondimento e con una riserva di specificazione. Inoltre, ha messo in luce che con l'entrata in vigore del regolamento n.352/1992 e' ormai applicabile la disciplina sul diritto di accesso e che tale diritto non va considerato fine a se stesso, bensì anche quale strumento volto ad assicurare ed a verificare la trasparenza della pubblica amministrazione. In tale quadro espositivo, l'Avv. Loiodice ha sottolineato che il ruolo della Commissione si basa esclusivamente sulle funzioni determinate dalla legge, che, però, allo stato attuale non prevede strumenti adeguati per l'operatività della stessa; pertanto, occorrerebbe una struttura di supporto in quanto operare soltanto in occasione delle riunioni plenarie significherebbe rimanere in una logica di episodicità'.

L'On. Tarabini non ha ritenuto opportuna la suddivisione del lavoro istruttorio fra comitati ed ha proposto di seguire uno schema tradizionale in cui il lavoro istruttorio viene svolto dalla struttura di supporto, ovvero, in alcuni casi, da uno dei membri che riferisce al plenum per la successiva discussione ed eventuale approvazione.

Anche l'On. Cellini ha ravvisato l'opportunità di porre alle dipendenze della Commissione un ufficio composto di funzionari amministrativi e di esperti che permetta di evitare la suddivisione in comitati ristretti.

L'Avv. Caramazza ha sostenuto la necessità di poter disporre di una struttura organizzativa di base con mansioni istruttorie. Finora, ha specificato, i comitati ristretti hanno supplito ad una carenza del legislatore che non ha previsto le predette strutture di supporto; la sede plenaria deve, infatti, essere un momento di decisione politica e non può essere una sede istruttoria, costruttiva e creativa.

Il Cons. Colombo ha sottolineato che occorre individuare il livello di collaborazione di cui la Commissione necessita, se occorrono, cioè, ulteriori esperti qualificati



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ovvero funzionari. Una volta individuate tali necessita' la Presidenza del Consiglio sara' in grado di fornire la collaborazione richiesta.

Il Prof. Billia ha rilevato l'importanza delle competenze e della partecipazione complessiva della Commissione per l'individuazione della linea strategica da seguire, nonche' l'importanza di un'azione di propaganda culturale. Per quanto concerne la previsione di una struttura di supporto il Prof. Billia ha espresso parere contrario ad ogni tipo di sovrastrutture burocratiche invitando la Commissione ad impiegare la Segreteria esistente eventualmente integrandola con strutture di supporto occasionali finalizzate a determinati progetti.

Il Cons. Pajno ha ribadito che, al di la' dei problemi organizzativi, occorre definire il ruolo da attribuire alla Commissione nell'ordinamento generale e, quindi, individuare, attraverso lo strumento del modulo organizzativo, lo spazio istituzionale, culturale e di politica generale della Commissione. Inoltre, ha evidenziato che se si operera' una scelta di tipo organizzativo volta a potenziare la capacita' di interloquire con i cittadini, a conoscere in maniera efficace il grado di attuazione del principio di trasparenza da parte dell'Amministrazione, a dare un contributo in termini propositivi e nell'esercizio della funzione consultiva grazie ai pareri espressi sui quesiti, ad esprimere indicazioni e direttive, la Commissione potra' dare un'immagine complessiva che la portera' a strutturarsi sempre piu' come organo di garanzia della realizzazione del principio di trasparenza e sempre meno come semplice organo di consulenza.

Ha poi affermato che la Commissione deve assumere l'assetto di un'autorita' indipendente, garante della realizzazione effettiva del principio di trasparenza e che, per attuare tale disegno, e' necessario un forte intervento di tipo legislativo. Sul piano operativo appare necessario che la Commissione si strutturi in gruppi di lavoro che propongano al plenum le indicazioni necessarie.

Il Cons. Pajno ha ricordato, altresì, che in forza della specifica norma contenuta nel Regolamento n. 352/1992 alla Commissione compete esprimere il proprio parere in ordine ai regolamenti che le singole Amministrazioni devono predisporre ai sensi dell'art. 24, 4° comma, della legge 241/90. La Commissione

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve, di conseguenza, organizzarsi per poter esprimere tali pareri in ordine ai predetti regolamenti in tempi brevi. Attraverso l'archivio dei regolamenti la Commissione potra' acquisire una panoramica sullo stato di attuazione all'interno dell'ordinamento del principio di trasparenza.

Il Cons. Pajno ha ribadito, pertanto, in relazione ai compiti accennati, la necessita' di strutturarsi in gruppi di lavoro, ognuno dei quali possa disporre di un supporto organizzativo e tecnico di funzionari ed esperti; la sede del plenum dovrebbe essere utilizzata solo ed esclusivamente per le direttive di carattere generale.

In sintesi la proposta e' quella di potenziare al massimo i compiti e il ruolo della Commissione, in parte attraverso un'organizzazione che puo' essere prevista sin da ora, in parte attraverso interventi legislativi.

Il Prof. Serio pur concordando con le precisazioni fornite dal Cons. Pajno sul ruolo e sui compiti della Commissione, tuttavia, ha riconosciuto di fondamentale importanza un approccio pragmatico, cioe' la programmazione concreta dell'attivita'. L'ideale sarebbe avere una struttura di supporto con consulenti a termine per svolgere incarichi di ricerca in campi specifici.

Il Prof. Bianca, non ritenendo necessario attendere gli interventi legislativi, ha proposto di compiere nel frattempo gli interventi urgenti sul piano organizzativo. Inoltre, ha suggerito di istituire alcuni comitati ristretti con il compito di affrontare ed istruire i problemi piu' urgenti.

Il Pres. Covelli si e' associato con quanto affermato dal Cons. Pajno. Per quanto riguarda la risoluzione dei problemi urgenti, si e' dichiarato d'accordo sull'istituzione di comitati ristretti cosi' come proposti dal Prof. Bianca.

Il Sen. Pierani ha posto l'accento sul tipo di supporto che sara' richiesto alla Presidenza del Consiglio. Ha, inoltre, concordato sulla necessita' di costituire alcuni gruppi di lavoro i quali, per poter svolgere i propri compiti istruttori, devono poter richiedere, ove necessario, personale, mezzi e supporti direttamente alla Presidenza del Consiglio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tal modo si avra' l'opportunita' di verificare anche la disponibilita' e la volonta' politica della Presidenza nei confronti della Commissione.

Il Prof. Capotosti ha rilevato che la Commissione tende troppo spesso a tornare sulle problematiche di fondo attinenti al proprio ruolo ed ai propri compiti: cio' a causa delle incertezze dovute al quadro normativo che risale a sei-sette anni fa e che oggi non e' piu' adeguato.

D'altra parte la funzione della Commissione non puo' essere di tono minore in quanto la legge 241 rappresenta una vera rivoluzione, anche se fino ad oggi non ha dato frutti adeguati. La Commissione va, pertanto, adeguata alle funzioni che la legge le conferisce: la collocazione della Commissione dovrebbe essere a cavallo tra lo stato apparato e lo stato comunita'. Per poter attuare cio' e' prioritario risolvere il problema dell'organizzazione e questo puo' essere attuato soltanto attraverso un forte intervento legislativo.

Il Cons. Biagini, sottolineando la sua veste di esperto e quindi non di componente della Commissione, ha rilevato che la stessa, cosi' come concepita dal legislatore, ha creato delle aspettative false innanzitutto proprio nei confronti dei suoi membri; in questi ultimi due anni tutti i componenti della Commissione stessa, e in particolare alcuni di essi, hanno lavorato sulla base di una sorta di volontariato e di sacrificio personale. La stessa suddivisione in comitati e' nata come unico modulo organizzatorio praticabile a causa della composizione stessa della Commissione molto vasta e formata da persone altamente impegnate che non possono riunirsi se non episodicamente.

Alla luce di quanto sopra si deve dedurre che lo Stato non puo' pretendere una Commissione ad alto livello senza fornire un minimo di organizzazione e di strutture operative a tempo pieno.

Non rimane, pertanto, che proporre un intervento legislativo per verificare la disponibilita' del Parlamento e la volonta' politica della Presidenza del Consiglio.

L'Avv. Loiodice ha concordato con quanto formulato dal Cons. Biagini. Ha, poi, rilevato che il decreto legislativo n.29/1993 ( che prevede uffici per l'accesso e relazioni con il

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblico, ma nel quale non si menziona la Commissione per l'accesso) e il decreto legislativo n.39/1993 (istituzione dell'Autorita' per l'informatica) hanno avuto per effetto un'ulteriore dequalificazione dei compiti della Commissione.

Ha, inoltre, sottolineato l'utilita' operativa dei gruppi di lavoro istruttori ed ha, quindi, richiesto il consenso pieno dei parlamentari per la costituzione degli stessi.

Non si e', infine, dichiarato d'accordo con quelle proposte che prevedono di attribuire l'attivita' istruttoria a strutture della Presidenza del Consiglio, in quanto cio' significherebbe delegare a terzi i compiti fondamentali della Commissione.

L'Avv. Caramazza ha osservato che e' indubbia, da parte dei membri, la volonta' di collaborazione per risolvere i problemi immediati, purché pero' si concretizzi un preciso intento di risolvere in via definitiva il problema strutturale e funzionale della Commissione.

Inoltre, ha ribadito la necessita' di poter disporre di una struttura permanente. Per poter far fronte ai compiti della Commissione, infatti, occorrono: una competenza giuridica approfondita, una specializzazione in diritto amministrativo e una competenza acquisita con formazione progressiva attraverso l'esperienza specifica nel settore. Tale struttura dovrebbe, tra l'altro, costituire l'elemento di continuita' della Commissione.

Il Prof. Billia ha sostenuto che una volta a regime la Commissione dovrebbe avere tre grandi ruoli:

1. vigilanza intesa come verifica (per esempio si potrebbero elaborare i risultati dei questionari);
2. controllo e parere sui regolamenti;
3. apporto di "valore aggiunto", cioe' di gestione tecnologico-organizzativa, con l'obiettivo di riprogettare il rapporto fra cittadino e amministrazione. Tale riprogettazione potrebbe essere attuata non soltanto con leggi e circolari ma anche con l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione e informazione.

Il Prof. Billia ha, quindi, aggiunto che, per quanto attiene al punto 3, occorre stabilire un collegamento fra la Commissione e l'Autorita' per l'Informatica (per esempio organizzando in collaborazione uno sportello per il cittadino con previsione di modelli organizzativi e tecnologici e predisponendo un progetto di fattibilita' e di gestione).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Cons. Biagini ha dichiarato di non condividere la proposta del Prof. Billia in quanto ha ritenuto che per garantire lo svolgimento dei compiti affidati alla Commissione sia necessaria in alternativa a gruppi di lavoro per progetto una struttura stabile, continua ed indipendente.

L'Avv. Caramazza, su richiesta del Prof. Carullo, ha illustrato nuovamente la sua proposta e cioè che nell'immediato nessun membro della Commissione si sottrarrà alle proprie responsabilità purché però ci sia la consapevolezza che la struttura e l'organizzazione vengano aggiornate. Questo aggiornamento comporta un nucleo operativo, una struttura di supporto giuridico-amministrativa di alto livello tecnico professionale i cui componenti dovranno essere legati alla Commissione da un rapporto fiduciario. Come soluzione "ponte" si potrà adottare la proposta del Prof. Billia, ma la soluzione finale dovrà essere quella della struttura organica di supporto alla Commissione e che dovrà rispondere solo a questa.

Il Prof. Billia ha sottolineato che è importante per una valutazione politica temporizzare e definire economicamente i progetti. Con il tempo la struttura che lavora per progetti sarà verificata ed, eventualmente, potrà trasformarsi in struttura permanente.

Su unanime parere della Commissione, l'Avv. Carullo ha proposto che il Prof. Billia predisponga per la prossima seduta un progetto concreto.

Parallelamente, l'Avv. Caramazza, l'Avv. Loiodice, il Prof. Capotosti e il Cons. Pajno sono incaricati di presentare un articolato relativo alla proposta di struttura fissa.

Infine, l'Avv. Carullo presenterà una relazione sui contenuti del Regolamento del Ministero dell'Interno per il successivo parere della Commissione.

La seduta è tolta alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO

*C. Giordano*

IL PRESIDENTE

*M. C.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge 7/8/1990, n. 241 - art. 27)

## Verbale n. 9

L'anno 1990, il giorno 9 giugno, in Roma, a Palazzo Chigi, alle ore 11.00 si e' riunita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Alla riunione, presieduta dall'On.le Sottosegretario di Stato Sen. Maccanico, hanno partecipato il Sen. Pierani, l'On. Tarabini, l'On. Cellini, il Prof. Carullo, il Pres. Covelli, il Prof. Capotosti, il Cons. Pajno, l'Avv. Caramazza, il Prof. Bianca, il Prof. Billia, il Prof. Serio, il Dott. Vetrella ed il Dott. Feliciani.

Hanno inoltre partecipato alla riunione il Cons. Landi, il Cons. Biagini e l'Avv. Fiumara.

Per l'attivita' di Segreteria Tecnica hanno partecipato alla riunione il Dott. Giovannitti, la Dott.ssa Faina, e la Dott.ssa Ardovino.

Il Presidente, Sen. Maccanico, saluta e ringrazia i partecipanti e sottolinea la centralita' della legge nell'ottica del rinnovamento del sistema della Pubblica Amministrazione.

Il Sen. Maccanico ha, quindi, manifestato l'intendimento che la Commissione per l'accesso, che di fatto ha una competenza generalizzata, assuma un ruolo propulsivo e di vigilanza sull'attuazione della legge 241/90.

Ha rivolto, inoltre, ai dimissionari l'invito a ritirare le proprie dimissioni o, quanto meno, a sospenderle in attesa che le aspettative della Commissione siano soddisfatte attraverso la predisposizione di un serio strumento operativo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Sen. Maccanico ha poi comunicato ai presenti la decisione di confermare nella carica di Vice Presidente della Commissione il Prof. Carullo e di nominare come consulenti il Consigliere di Stato Avv. Celestino Biagini e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara.

Il Sen. Pierani ha sottolineato che, nell'ultima riunione presieduta dal Sen. Fabbri, si era constatato che alla Commissione mancano le risorse per poter operare e quindi ha rappresentato l'urgenza di risolvere anche questo problema.

Il Cons. Landi, quale responsabile dell'Ufficio Coordinamento Amministrativo, ha sottoposto all'approvazione della Commissione un nuovo schema di regolamento interno (all.1), di cui ha illustrato le modifiche essenziali: costituzione di un Comitato ristretto, presieduto dal Vice Presidente della Commissione, con il compito di svolgere: a) l'istruttoria in ordine alla predisposizione dei preavvisi concernenti gli schemi di regolamento su cui la Commissione deve formalizzare il prescritto parere; b) la formalizzazione delle risposte ai quesiti ed alle istanze pervenuti alla Commissione stessa, con la precisazione che per i quesiti che a giudizio dello stesso Comitato ristretto assumono un'importanza generale, ovvero che comportano scelte politiche, viene seguita la stessa procedura prevista per i predetti preavvisi. Pertanto in questo ultimo caso il Comitato procede soltanto all'istruttoria dei quesiti stessi.

L'Avv. Caramazza ha condiviso la necessita' di modificare il regolamento interno ma, nel contempo, ha espresso talune riserve sull'organizzazione dei lavori del Comitato, illustrata dal Cons. Landi, in quanto tale organizzazione e' una formalizzazione di uno stato di fatto che non ha dato, per il passato, i frutti sperati per una duplice ragione: 1) il Comitato ristretto non e' in grado di affrontare tutto il lavoro da svolgere; 2) la difficulta' oggettiva di potersi riunire in seduta plenaria.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Prof. Capotosti ha espresso talune perplessita' in ordine al funzionamento ed ai poteri della Commissione, derivanti da incertezze e carenze nel quadro legislativo ed organizzativo. Nel disegno legislativo vi sono delle carenze che rendono incerti i compiti della Commissione. La Commissione dovrebbe essere un'autorita' indipendente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere solo la sede dove materialmente lavora la Commissione.

Il Consigliere Pajno ha sottolineato che, pur concordando con quanto detto dal Prof. Capotosti, e' necessaria la predisposizione di una struttura organizzativa. Ha, inoltre, puntualizzato che, in sede di ridefinizione del quadro legislativo, occorre risolvere, in via preliminare, le seguenti problematiche:

- definizione dei rapporti della Commissione con i cittadini;
- potenziamento della funzione di vigilanza con la programmazione di una serie di interventi in settori specifici per vigilare sullo stato di attuazione della legge;
- necessita' di maggiore attenzione politica ai problemi della Commissione.

Il Prof. Billia ha rilevato la necessita' di poter disporre di strutture tecniche e operative, nonche' di un'adeguata strumentazione.

Il Cons. Biagini ha concordato con quanto rappresentato nei precedenti interventi relativamente alla necessita' di ridisegnare organicamente e tecnicamente la Commissione.

Il Dr. Vetrella nell'osservare le nuove proposte di modifica al regolamento interno ha posto il problema se la Commissione debba rispondere ai quesiti anche se questo e' compito dell'amministrazione attiva. Anche da questo problema di ordine pratico si evince che la Commissione per poter continuare ad operare ha bisogno di un nuovo assetto legislativo.



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Prof. Carullo dopo aver ringraziato il Sen. Maccanico per la conferma nella carica di Vice Presidente della Commissione, ha ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che il parere della Commissione sugli schemi di regolamento per il diritto di accesso, predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato, e' obbligatorio. Inoltre, altro problema urgente da risolvere e' quello delle risposte ai quesiti.

L'On.le Tarabini nel concordare con quanto detto dal Prof. Carullo ha fatto presente che vi sono delle disfunzioni e delle carenze nell'ambito della strutturazione della Commissione. Ha espresso, pero', una riserva sulle proposte di modifica della Commissione, in quanto il compito di modificare il rapporto con l'utenza ed il compito di organizzare tutta la Pubblica Amministrazione in funzione del principio della trasparenza e' compito dell'amministrazione attiva.

L'Avv. Caramazza ha precisato che vi sono due tipi di problemi. Un tipo di problema riguarda la rideterminazione del ruolo della Commissione mentre un altro tipo, senz'altro piu' impellente, concerne la scadenza del termine per la presentazione degli schemi di regolamento per il diritto di accesso da parte delle Amministrazioni dello Stato. Il 13 agosto scade il termine dopo il quale senza l'adozione dei regolamenti tutti i documenti diventeranno accessibili e questo significhera' apertura di tutto a tutti e sara' responsabilita' della Commissione il mancato parere reso sugli schemi di regolamento. Quindi un problema da risolvere urgentemente e' la proroga del termine di cui al regolamento 352/92. Operativamente, riservando ad un secondo tempo la soluzione del problema che concerne la ridefinizione del ruolo della Commissione i due problemi da affrontare immediatamente sono: la proroga del termine per la presentazione degli schemi di regolamento ed una struttura operativa di lavoro.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Sen. Maccanico ha concordato con quanto esposto dall'Avv. Caramazza ed ha precisato che il problema piu' urgente e' quello di provvedere a quei compiti che sono stati dati alla Commissione in base alla legge 241/90, pertanto e' necessario prorogare il termine di presentazione degli schemi di regolamento e dare una struttura di lavoro che sia di supporto alla Commissione. Un terzo problema e' quello delle risorse.

Il Cons. Landi ha sottolineato, in qualita' di Capo dell'Ufficio del Coordinamento Amministrativo, la necessita' di pensare alla costituzione di un ufficio di segreteria con compiti istruttori in quanto il personale dell'Ufficio Coordinamento Amministrativo che si occupa anche della Commissione ha delle competenze primarie nell'ambito di tale Ufficio.

Il Prof. Bianca ha sottolineato l'importanza dei quesiti che vengono rivolti dai cittadini alla Commissione e ha ritenuto che avendo la Commissione la competenza a rispondere e' opportuno che si lavori in tal senso.

Infine il Sen. Maccanico ha approvato le modifiche apportate al regolamento interno.

La seduta e' tolta alle ore 13,30.

IL PRESIDENTE

*Maccanico*

IL SEGRETARIO

*Forlani*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge 7/8/1990, n. 241 - art.27)

Verbale n. 10

L'anno 1993, il giorno 7 luglio, in Roma, a Palazzo Chigi, alle ore 16.00 si e' riunita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Alla riunione, presieduta dal Vice Presidente Prof. Antonio Carullo per delega dell'On.le Sottosegretario di Stato Sen. Maccanico, hanno partecipato il Sen. Pierani, il Sen. Venturi, il Pres. Covelli, il Prof. Capotosti, il Cons. Pajno, il Prof. Bianca, il Prof. Loiodice, il Dott. Vetrella ed il Dott. Feliciani.

Hanno inoltre partecipato alla riunione il Cons. Landi, il Cons. Biagini, l'Avv. Fiumara, l'Avv. Sabelli e l'Avv. Russo.

Per l'attivita' di Segreteria Tecnica ha partecipato alla riunione la Dott.ssa Ardovino.

-----

La Commissione ha proceduto all'approvazione del verbale della seduta precedente e della proposta organizzativa avanzata dal Sen. Pierani, di cui all'allegato ordine del giorno (all. 1).

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Dopo ampia discussione, la Commissione ha approvato con modifiche i preavvisi di parere espressi sui seguenti schemi di regolamento e predisposti dai consulenti:

Ministero dell'Interno: relatore Prof. Bianca;  
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: relatore Prof. Carullo  
Banca d'Italia: relatore Prof. Capotosti;  
Avvocatura Generale dello Stato: relatore Prof. Capotosti.

La seduta e' tolta alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge 7/8/1990, n. 241 - art. 27)

## Verbale n. 11

L'anno 1993, il giorno 11 ottobre, in Roma, a Palazzo Chigi, alle ore 17.00 si e' riunita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Alla riunione, presieduta dall'On.le Sottosegretario di Stato, Sen. Antonio Maccanico, hanno partecipato: il Prof. A. Carullo, il Sen. L. Pierani, il Sen. M.G. Venturi, il Pres. S. Covelli, l'Avv. dello Stato I.F. Caramazza, il Prof. P.A. Capotosti, il Cons. A. Rajno, il Prof. A. Loiodice, il Prof. G. Billia, ed il Dott. C. Vetrella.

Hanno, inoltre, partecipato alla riunione il Cons. F. Landi ed, in qualita' di consulenti esperti, il Cons. C. Biadini, l'Avv. U. Fiumara, l'Avv. S. Sabelli, l'Avv. V. Russo ed il Cons. G. D'Auria.

Per l'attivita' di Segreteria tecnica hanno partecipato alla riunione la Dott.ssa C. Faina e la Dott.ssa S. Ardovino.

Il Sen. Maccanico ha dato inizio alla seduta rilevando che il Parlamento rivolge una particolare attenzione all'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, pertanto ha espresso la Sua viva gratitudine per l'opera svolta dalla Commissione.

Il Sen. Pierani ha manifestato al Presidente la necessita' che siano definiti sia gli organici che le disponibilita' finanziarie della Commissione.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Sen. Maccanico ha assicurato la propria intenzione di prodigarsi al fine di garantire la maggiore operatività possibile della Commissione stessa.

Il Cons. Pajno, ha sottolineato che, allo stato, manca la messa a regime di molti documenti, riferendosi sia al rilascio del parere sugli schemi di regolamenti, sia alle risposte ai quesiti.

Inoltre, ha posto l'accento sull'urgenza di definire:

- l'ambito dei poteri sostitutivi della Commissione;
- le indicazioni generali per lo svolgimento dei vari compiti della Commissione stessa;
- i modi ed i tempi per la costituzione dell'archivio dei regolamenti sul diritto di accesso, nonché la necessità di "dare lettura" anche a quei regolamenti che vengono inviati alla Commissione senza una formale richiesta di parere.
- l'organizzazione strutturale e le risorse umane e finanziarie.

Il Sen. Maccanico ha condiviso quanto affermato dal Cons. Pajno ed ha sollecitato la predisposizione di proposte operative precise da sottoporre alla propria attenzione.

Il Prof. Carullo ha invitato la Commissione a prendere una decisione definitiva in ordine alla trattazione dei quesiti e delle istanze, che pervengono in gran numero, alla Commissione.

Il Cons. Landi ha proposto di mantenere nelle competenze della Commissione i soli quesiti delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne gli altri quesiti, ha, invece, proposto di inviare una lettera circolare ai Prefetti, invitandoli a dare risposta ai cennati quesiti. La Segreteria tecnica della Commissione, di volta in volta, invierà i quesiti ai Prefetti e, per conoscenza agli scriventi. I Prefetti saranno invitati a vigilare sull'attuazione della legge n. 241/90, sia nel senso di vigilare sull'operato delle amministrazioni, sia rispondendo, ove necessario, ai soggetti interessati. Inoltre i Prefetti dovranno, di volta in volta, dare conoscenza a questa Commissione circa la risoluzione dei singoli casi ed, infine, assicurare una relazione semestrale o annuale alla Commissione stessa sull'operato in materia.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Cons. Pagno, ha osservato che questa e' una forma di esercizio del potere di vigilanza spettante a questa Commissione, che, nel caso specifico, viene esercitato attivando gli Uffici prefettizi.

Il Prof. Carullo ha posto all'approvazione le due circolari all'ordine del giorno:

- 1) regolamentazione dei costi di fotocoproduzione delle copie;
- 2) sollecito alle amministrazioni all'invio degli schemi di regolamento.

La Commissione ha approvato entrambe le circolari.

Il Prof. Carullo ha quindi invitato la Commissione ad esprimersi sui preavvisi di regolamento delle seguenti Amministrazioni:

Ministero delle Poste, Sip ed Iritel: relatore Avv. Laramazza;

Ministero Grazia e Giustizia e Ministero Difesa: relatore Cons. Pagno;

Universita' Tor Vergata e La Sapienza di Roma: relatore Prof. Loiodice;

Ministero degli Esteri: relatore Prof. Carullo.

I predetti preavvisi di parere sono stati approvati con modificazioni, che saranno apportate a cura degli esperti e della Segreteria, per quanto concerne: il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Esteri e il Ministero delle Poste. Per quanto attiene i restanti preavvisi la Commissione, non ritenendoli conformi alle disposizioni di legge, ha deliberato l'invio di una lettera interlocutoria nei Iritel, la Sip, l'Universita' di Tor Vergata e l'Universita' della Sapienza.

Le linee generali emerse dalla discussione sono principalmente:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) cassare dagli schemi di regolamento le norme ripetitive della legge n. 241/90 o del regolamento n. 352/92;
- 2) le modalita' di accesso non devono essere materia regolamentare;
- 3) occorre controllare che l'accesso informale non venga confuso, nella regolamentazione, con l'accesso formale;
- 4) il procedimento per l'accesso non deve essere appesantito in linea generale (modulistica, ecc.).

Atteso che l'Universita' di Modena ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993, n. 94 il decreto rettorale in data 3 maggio 1993, concernente il regolamento di attuazione della legge 241/90 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il Prof. Carullo ha proposto alla Commissione, che ha approvato all'unanimita', di inviare una nota al Rettore della suddetta Universita' per conoscere le motivazioni dell'omessa consultazione della Commissione.

Data l'esigenza di organizzare i lavori della Commissione si e' costituito un gruppo di lavoro ristretto composto da:

Cons. Pajno, Avv. dello Stato Caramazza, Prof. Loiodice, Prof. Capotosti, nonche' tutti gli esperti.

La seduta e' tolta alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE

*Almanico*

LA SEGRETARIA

*Carlo Faina*

FIRMA

*ONILE* SOTTOSEGRETARIO



COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge 7/8/1990, n. 241 - art.27)

Verbale n. 12

L'anno 1993, il giorno 23 novembre, in Roma, a Palazzo Chigi, alle ore 18,30 si e' riunita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Alla riunione, presieduta dall'On.le Sottosegretario di Stato, Sen. Antonio Maccanico, hanno partecipato: il Prof. A.Carullo, il Sen. T. Pierani, il Sen. M.G. Venturi, l'Avv. dello Stato I.F. Caramazza, il Cons. A. Pajno, il Prof. A. Loiodice, il Prof. M. Bianca, il Dr. Serio ed il Dott. C. Vetrella.

Hanno, inoltre, partecipato alla riunione il Cons. Giancarlo Capaldo ed, in qualita' di consulenti esperti, il Cons. C. Biagini, l'Avv. U. Fiumara, l'Avv. S. Sabelli, l'Avv. V. Russo ed il Cons. G. D'Auria.

Per l'attivita' di Segreteria Tecnica hanno partecipato alla riunione la Dott.ssa C. Faina e la Dott.ssa S. Ardovino.

-----

Il Prof. Carullo, in qualita' di Vice Presidente, ha invitato la Commissione ad esprimersi sui preavvisi di regolamento delle seguenti Amministrazioni:

Ministero della Marina Mercantile: relatore Prof. Bianca;

Universita' di Chieti: relatore Prof. Loiodice;

Monopoli di Stato: relatore Dr. Serio;

Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali: relatore Prof. Carullo.

Lo schema di regolamento del Ministero della Marina Mercantile e' stato approvato con modificazioni; gli schemi di regolamento del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e dei Monopoli di Stato sono stati approvati integralmente. Per quanto attiene l'Universita' di Chieti la Commissione, ha deliberato di esprimere parere negativo in quanto lo schema di regolamento e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del previsto parere.

La Commissione ha poi preso in esame alcuni problemi emersi nel corso delle sedute del gruppo di lavoro ristretto costituito con deliberazione della Commissione stessa nella seduta dell'11 ottobre u.s.

L'Avv. Caramazza ha rappresentato il problema del parere sugli schemi di regolamento comunali. Per quanto concerne il termine di scadenza di cui alla legge 12 novembre 1973, n. 448 questo riguarda solo le amministrazioni centrali, mentre nei confronti dei comuni non si e' obbligati a rispondere entro sei mesi; peraltro quando il parere viene richiesto dalle amministrazioni locali l'obbligatorietà di risposta sussiste.

Il Sen. Pierani ha ritenuto che gli enti locali sono la parte piu' vicina al cittadino. La legge 241/90 instaura un nuovo rapporto fra Stato e cittadino ed, inoltre, non vi e' contraddizione tra la legge 142 e la 241. La Commissione, per opportunita', non potendo esaminare tutti i regolamenti delle amministrazioni locali, potrebbe comunque elaborare, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con l'A.N.C.I., una direttiva, ovvero un regolamento tipo che stabilisca criteri univoci.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Cons. Pajno rappresenta la necessita' di prendere in esame alcune problematiche inerenti le attivita' della Commissione. Per quanto concerne il problema legato all'ambito di applicabilita' della norma va sottolineata l'obbligatorieta' di licenziare i pareri sugli schemi di regolamento delle amministrazioni centrali entro il termine di legge in quanto, in questo caso, il parere e' parte del procedimento. Lo stesso art.13 del D.P.R. 352/92 sembra prevedere una sorta di prioritarieta' all'esame degli schemi di regolamento delle amministrazioni centrali. Si potrebbe, tuttavia, segnalare al Ministero dell'Interno la presenza di numerosi regolamenti comunali, acquisiti agli atti della Commissione, suggerendo, nel contempo, la predisposizione di un regolamento generale che fissi criteri uniformi, seppure minimali.

Il Prof. Carullo, nel dichiararsi d'accordo con quanto precedentemente espresso, preannuncia alla Commissione che il Ministro Prof. Sabino Cassese ha richiesto formalmente un incontro con la Commissione stessa ed ha fatto riserva di concordare una data con il Presidente ovvero con il Vice Presidente.

La seduta e' tolta alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE

*Almanico*

LA SEGRETARIA

*Carotaine*

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

-----

**ART. 1 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)**

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno nove componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

**ART. 2 (Vicepresidente)**

1. Il Presidente nomina, nell'ambito dei componenti della Commissione, un Vice-presidente, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, ed al quale è delegato anche il potere di firma degli atti relativi.

**ART. 3 (Comitato ristretto)**

1. La Commissione costituisce un Comitato ristretto, presieduto dal Vice-presidente, con le seguenti funzioni:
  - istruttoria e predisposizione dello schema di parere da rendere alle Amministrazioni richiedenti: il "preavviso" sarà sottoposto all'approvazione della Commissione;
  - istruttoria delle risposte ai quesiti rivolti alla Commissione in materia di applicazione della legge 241 del 1990.  
In caso di quesiti particolarmente semplici, le note di risposta potranno essere sottoscritte dal vice-presidente.  
In tutti gli altri casi le risposte verranno sottoposte all'approvazione della Commissione.
2. Al Comitato ristretto possono essere affidate dalla Commissione, o, in caso di urgenza, dal Presidente, anche le audizioni e le indagini conoscitive, che si rendano necessarie, nonchè possono essere delegati compiti specifici.
3. Alle sedute della Commissione e del Comitato di cui al comma 1, possono partecipare esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero esperti esterni particolarmente competenti negli  
momenti all'ordine del giorno della seduta

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

**ART. 4** (Convocazioni)

1. Il calendario dei lavori è determinato dalla Commissione su proposta del Presidente. Questi fissa l'ordine del giorno delle singole sedute, tenendo conto delle richieste eventualmente rivolte dai singoli componenti.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente, almeno sette giorni prima delle sedute, salvo casi di urgenza, ricorrendo i quali, il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore.
3. Con le convocazioni sono diramate ai singoli componenti l'ordine del giorno e la relativa documentazione.
4. Con le stesse modalità, di cui ai commi precedenti, si provvede, a cura del Vice-presidente, per le convocazioni del Comitato ristretto. Il Presidente è informato delle convocazioni del Comitato ristretto e del relativo ordine del giorno.

**ART. 5** (Verbalizzazione)

1. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura dell'Ufficio di segreteria.
2. I verbali, sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vice-presidente e dal responsabile dell'Ufficio di segreteria, sono posti in approvazione nella seduta successiva.

Roma 11 NOV. 1993

A TUTTI I MINISTERI  
- GABINETTO  
- UFFICIO LEGISLATIVO

AL CONSIGLIO DI STATO  
- SEGRETARIATO GENERALE

ALLA CORTE DEI CONTI  
- SEGRETARIATO GENERALE

ALL'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO  
- SEGRETARIATO GENERALE

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA  
E DEL LAVORO  
- SEGRETARIATO GENERALE

AI COMMISSARI DI GOVERNO NELLE  
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

L O R O S E D I

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA  
REGIONE SICILIANA

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE SARDA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI  
COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE  
D'AUSTIA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
PROVINCIA DI BOLZANO

L O R O S E D I

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
(PER IL TRAMITE DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO)

L U R O S E D I

ALLE AZIENDE ED ALLE AMMINISTRAZIONI  
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO  
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI  
INTERESSATI)

L U R O S E D I

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI  
NON ECONOMICI  
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI  
VIGILANTI)

L U R O S E D I

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI DI RICERCA  
E SPERIMENTAZIONE  
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI  
VIGILANTI)

L U R O S E D I

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' E DELLE  
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE  
(PER IL TRAMITE DEL MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA)

L U R O S E D I

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
(PER IL TRAMITE DEI RAPPRESENTANTI E  
DEI COMMISSARI DI GOVERNO)

L U R O S E D I

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLE PROVINCE  
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O   S E D

AI COMUNI  
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O   S E D

ALLE COMUNI(A' MONTANE  
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O   S E D

ALLE UU.SS.LL.  
(PER IL TRAMITE DELLE REGIONI)

L O R O   S E D

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
E ARTIGIANATO  
(PER IL TRAMITE DELL'UNIONCAMERE)

L O R O   S E D

AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE  
POPOLARI  
(PER IL TRAMITE DELL'ANIACAP)

L O R O   S E D

ALL'A.N.C.I.  
VIA DEI PREFETTI, N. 46

00187 R O M A

ALL'U.P.I.  
PIAZZA CARDELLI, N.4

00100 R O M A

ALL'U.N.C.E.M.  
VIA FALESIRO, N.30

00100 R O M A



---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

ALL'UNIONCAMERE  
PIAZZA SALLUSTIU, N.21

00100 R O M A

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
- SEGRETARIATO GENERALE

AL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI  
AFFARI REGIONALI

AL SOTTOSGREGARIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTRO PER LE AREE URBANE

AL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

00100 R O M A

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO: LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E RELATIVO REGOLAMENTO 27 GIUGNO 1992, N.352 IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

A seguito delle difficoltà insorte in sede applicativa dell'art.25 della legge 7/8/1990, n. 241 e degli artt. 5 e 6 del relativo D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, che regolano la modalità di accesso ai documenti amministrativi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Coordinamento Amministrativo - ha diramato a tutti i Dicasteri la direttiva n. 27/29/928/46 in data 19 marzo 1993 per un'applicazione uniforme della disciplina relativa al rimborso del costo di riproduzione nei casi di richiesta di accesso con rilascio di copia dei documenti.

Per opportuna conoscenza e nel quadro di una fattiva collaborazione, al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, questa Commissione ritiene opportuno portare a conoscenza delle amministrazioni in indirizzo, per l'ipotesi che ad essa intendano uniformarsi, la direttiva sopra richiamata di cui, ad ogni buon fine, si allega copia.

IL PRESIDENTE

*Adornani*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma 19 MAR. 1993 19

N.° UCA-27720/928/46.....

Richiesta al Foglio del.....

N.°.....

A TUTTI I MINISTERI  
- Gabinetto

00100 ROMA

OGGETTO Rilascio copie documenti amministrativi.  
Rimborso spese riproduzione.

Com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di diritto di accesso), agli artt. 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione. In proposito, talune Amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione.

Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale appare in via prioritaria l'esigenza che, in attuazione degli artt. 5 e 6 del richiamato D.P.R. 352/1992, le

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni debbano fissare le modalità operative per il rilascio di copia di documenti nonchè l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento . fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio. Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.

Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell'ambito di rispettiva competenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma, 11 NOV. 1951

A TUTTI I MINISTERI  
- GABINETTO  
- UFFICIO LEGISLATIVO


AL CONSIGLIO DI STATO  
- SEGRETARIATO GENERALE

ALLA CURTE DEI CONTI  
- SEGRETARIATO GENERALE

ALL'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO  
- SEGRETARIATO GENERALE

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA  
E DEL LAVORO  
- SEGRETARIATO GENERALE

AI COMMISSARI DI GOVERNO NELLE  
REGIONI A STATUTO ORDINARIO



L U R O S E D I

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA  
REGIONE SICILIANA

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE SARDA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI  
COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE  
D'AUSTRIA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
PROVINCIA DI BULZANO

L U R O S E D I

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
(PER IL TRAMITE DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO)

L O R O S E D I

ALLE AZIENDE ED ALLE AMMINISTRAZIONI  
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO  
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI  
INTERESSATI)

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI  
NON ECONOMICI  
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI  
VIGILANTI)

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI DI RICERCA  
E SPERIMENTAZIONE  
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI  
VIGILANTI)

L O R O S E D I

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' E DELLE  
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE  
(PER IL TRAMITE DEL MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA)

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
(PER IL TRAMITE DEI RAPPRESENTANTI E  
DEI COMMISSARI DI GOVERNO)

L O R O S E D I

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLE PROVINCE  
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O S E D I

AI COMUNI  
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O S E D I

ALLE COMUNITA' MONTANE  
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O S E D I

ALLE UU.SS.LL.  
(PER IL TRAMITE DELLE REGIONI)

L O R O S E D I

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
E ARTIGIANATO  
(PER IL TRAMITE DELL'UNIONCAMERE)

L O R O S E D I

AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE LAVORI  
POPOLARI  
(PER IL TRAMITE DELL'ANIACAP)

L O R O S E D I

ALL'A.N.C.I.  
VIA DEI PREFETTI, N. 46

00187 R O M A

ALL'U.P.I.  
PIAZZA CARDELLI, N.4

00100 R O M A

ALL'U.N.C.E.M.  
VIA PALESTRU, N.30

00100 R O M A

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

ALL'UNIONCAMERE  
PIAZZA SALLUSTIO, N.21

00100 R O M A

, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
- SEGRETARIATO GENERALE

AL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE CUMUNITARIE E GLI  
AFFARI REGIONALI

AL SOTTOSEGRETARIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTRO PER LE AREE URBANE

AL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

00100 R O M A



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO: DECRETO LEGGE 14 SETTEMBRE 1993, N.358: DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N.352, PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO.

Con l'art. 1 del decreto legge 14 settembre 1993, n. 358, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1993, e' differito di mesi 6 (sei) il termine di cui all'art. 13 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, concernente la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Non e' stata, pertanto, riproposta la norma gia' contenuta nell'art.1 del decreto legge 15 luglio 1993, n. 220, non convertito in legge, che prorogava di un anno il termine sopra indicato.

Atteso quanto sopra, si invitano codeste Amministrazioni, qualora non avessero gia' provveduto, a voler inviare a questa Commissione, rispettivamente per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 12 del citato D.P.R., gli schemi di regolamento concernenti l'individuazione delle categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' da sottrarre all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con l'occasione si pregano le Amministrazioni in indirizzo ad inviare, ove possibile, i regolamenti su supporti magnetici con le seguenti specifiche tecniche:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Supporto magnetico : Minidischi da 3" e 1/2 a densita' normale (720Kb) o alta densita' (1.44 Mb).
- Sistema Operativo : IBM o MS dos dalla versione 3.3 in poi.
- tipo di trasferimento : Nel caso di archivi che richiedono piu' dischi, utilizzare il comando 'Backup' del Dos.
- Struttura dei Files : I files prodotti dovranno essere in formato ASCII, gia' formattati come lunghezza riga, e privi di qualsiasi carattere di controllo tipografico.
- Documentazione : Indicare in maniera adeguata, sull'etichetta del floppy, la provenienza ed il contenuto dello stesso.

In assenza del supporto magnetico, utilizzare dei comuni supporti cartacei, avendo però l'accortezza di impiegare strumenti che producano copie di alta qualita' (stampanti laser o macchine da scrivere di buon livello), onde poter prevedere una futura acquisizione ottica dei documenti così inviati.

IL PRESIDENTE

*Admiraglio*